




ITALIA
SPORT
E SALUTE

MONITORAGGIO ATTIVITÀ LEGISLATIVA

a cura di
Strategie, Affari Legislativi
e Relazioni con gli Stakeholders

3/2021



Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i provvedimenti di riforma dello sport, la cui entrata in vigore è stata differita al 1° gennaio 2022 dall'articolo 30, commi da 7 a 11, del "DL-Sostegni", ad eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022. A seguire i link ai testi:

- ✓ decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, [Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo](#) (G.U. del 18 marzo u.s.);
- ✓ decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 37, [Attuazione dell'articolo 6 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo](#) (G.U. del 18 marzo u.s.);
- ✓ decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 38, [Attuazione dell'articolo 7 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi](#) (G.U. del 19 marzo u.s.);
- ✓ decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, [Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi](#) (G.U. del 19 marzo u.s.);
- ✓ decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, [Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali](#) (G.U. del 19 marzo u.s.).

Le Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI) del Senato della Repubblica hanno avviato l'esame del DDL 2144/AS - DRAGHI / FRANCO / ORLANDO, recante la conversione in legge del

c.d. decreto "Sostegni" (D.L. n. 41/2021).

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale, tra l'altro, i seguenti provvedimenti:

- ✓ [legge 24 marzo 2021, n. 43](#), avente ad oggetto la conversione in legge del D.L. n. 5/2021, c.d. decreto "CONI" (G.U. del 30 marzo u.s.);
- ✓ [legge 26 febbraio 2021, n. 21](#), recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 183/2020, c.d. decreto "Milleproroghe" (G.U. del 1° marzo u.s.);
- ✓ [decreto 25 gennaio 2021, n. 28, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti](#), con cui è stato adottato il "Regolamento recante proroga delle scadenze delle revisioni generali e speciali quinquennali, nonché di quelle relative agli scorrimenti e alle sostituzioni delle funi e al rifacimento dei loro attacchi di estremità degli impianti a fune" (G.U. dell'11 marzo u.s.);
- ✓ [comunicato del Ministero della difesa](#) relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'UIITS (G.U. del 22 marzo u.s.).

Pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento per lo sport il Nuovo protocollo attuativo delle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere".

Pubblicati sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le seguenti note:

- ✓ n. 3877 del 19 marzo 2021, avente ad oggetto "Art. 101 comma 2 d.lgs. n. 117/2017. Differenziazione dei quorum assembleari e verifiche da parte degli Uffici del RUNTS";
- ✓ n. 3142 del 4 marzo 2021, in materia di "Contributo cinque per mille annualità finanziarie 2018 e 2019. Termini per lo svolgimento delle attività finanziate e delle relative rendicontazioni".

1 GAZZETTA UFFICIALE

- | | | |
|------------|--|---|
| 1.1 | LEGGE 24 MARZO 2021, N. 43
TESTO COORDINATO DEL D.L. 29 GENNAIO 2021, N. 5
Decreto "CONI" | 4 |
| 1.2 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 MARZO 2021
Contrasto del virus COVID-19 | 6 |
| 1.3 | DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 GENNAIO 2021
Contributo per il potenziamento dei settori giovanili | 9 |

2 SENATO DELLA REPUBBLICA

- | | | |
|------------|---|----|
| 2.1 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 2144
Decreto "Sostegni" | 11 |
| 2.2 | ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI - DDL 1902
Professioni del settore cinofilo | 14 |
| 2.3 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2158
Detrazione delle spese sportive | 15 |
| 2.4 | PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE - DDL 2140
Micromobilità elettrica | 15 |

3 CAMERA DEI DEPUTATI

- | | | |
|------------|--|----|
| 3.1 | ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI - A.G. N. 241
Interventi infrastrutturali | 16 |
|------------|--|----|

1.1 DECRETO "CONI"

Legge 24 marzo 2021, n. 43

Testo coordinato del D.L. 29 gennaio 2021, n. 5

Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2021), convertito, senza modificazioni, dalla legge 24 marzo 2021, n. 43 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).».

La legge di conversione n. 43/2021 non ha apportato modifiche al decreto-legge n. 5/2021, per il cui testo si rinvia al Monitoraggio attività legislativa 1/2021.

In merito all'esame degli ordini del giorno, il Governo ha accolto i seguenti:

9/2934/1 (Testo modificato) - TRANO (Misto): impegna il Governo a valutare l'opportunità, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di riconoscere e istituzionalizzare il «Mennea Day», promuovendo l'organizzazione, tramite il supporto del Coni, di eventi e convegni, nonché la realizzazione di percorsi didattici e l'installazione di attrezzature sportive all'aperto liberamente fruibili soprattutto dai giovani, partendo proprio da quei luoghi dove il velocista di Barletta visse e preparò il record del Mondo sui 200 metri piani e l'oro ai giochi olimpici di Mosca del 1980;

9/2934/3 (Testo modificato) - CIABURRO (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità di: a) intraprendere tutte le iniziative di competenza, se del caso anche normative, per poter garantire la

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

30 marzo 2021 - Serie Generale n. 77

sostenibilità economica delle associazioni sportive dilettantistiche ed affini, e la loro sopravvivenza alla crisi pandemica da COVID-19; b) incrementare, anche mediante apposito intervento normativo, l'interconnessione tra mondo scolastico e mondo sportivo; c) sostenere, con tutti i mezzi possibili, il ruolo dell'attività sportiva come presidio di promozione dei territori, tutela della legalità, della socialità e sostegno delle aree maggiormente periferiche;

9/2934/4 (Testo modificato) - MANTOVANI (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere, di concerto con il CONI e i ministeri competenti, e avvalendosi delle associazioni sportive, una campagna di sensibilizzazione indirizzata ai giovani, volta a contrastare la diffusione degli stupefacenti, educandoli ai rischi e alle conseguenze sul fisico e sulla mente che queste sostanze hanno e di come contribuiscano negativamente al benessere psicofisico e alle prestazioni sportive;

9/2934/5 - ROSSI (PD): impegna il Governo a valutare l'opportunità di promuovere, in fase di di-

scussione del primo provvedimento utile, ulteriori interventi di sostegno al mondo dell'associazionismo sportivo, uno dei settori imprenditoriali del Paese con riconosciuta funzione sociale e occupazionale;

9/2934/6 (Testo modificato) – MOLLICONE (Fdl): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche di carattere normativo, al fine di armonizzare rapporti e competenze fra CONI e Sport e Salute, di modo da salvaguardare il settore sportivo e la salute psico-fisica degli italiani e a tal fine a garantire un piano di riapertura degli impianti preposti allo svolgimento dell'attività sportiva attraverso la sigla di appositi protocolli;

9/2934/7 – NOBILI (IV): impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare gli opportuni provvedimenti, istituendo un tavolo di confronto che coinvolga anche le istituzioni parlamentari e i rappresentanti delle categorie sportive, per arrivare ad una governance condivisa ed efficace;

9/2934/8 – FREGOLENT (IV): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere, anche in successivi provvedimenti, delle misure di reale sostegno per le centoventimila associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche che sono in grande sofferenza;

9/2934/9 (Nuova versione) (Testo modificato) – BARELLI (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere l'apertura di palestre, piscine e impianti sportivi in genere nelle regioni classificate come zone gialle, nel rispetto delle

indicazioni in materia di distanziamento e di adozione delle misure necessarie a garantire il contenimento del contagio, di cui ai protocolli attuativi delle Linee Guida emanati dalle autorità competenti, dal CONI e dalle Federazioni e organismi sportivi nazionali;

9/2934/10 (Testo modificato) - BATTILOCCHIO (FI-BP): impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere strumenti di controllo da parte dell'autorità di Governo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi;

9/2934/11 (Testo modificato) - FRASSINETTI (Fdl): impegna il Governo ad adottare la tabella di cui all'articolo 1, comma 4, in tempo utile e quindi prima della scadenza fissata per l'esercizio del diritto di opzione fissata dal decreto al 30 marzo 2021;

9/2934/12 – VACCA (M5S): impegna il Governo ad adottare la tabella di cui all'articolo 1, comma 4, in tempo utile e quindi prima della scadenza fissata per l'esercizio del diritto di opzione, fissata dal decreto al 30 marzo 2021.

Inoltre, il Governo ha accolto come raccomandazione l'o.d.g. **9/2934/2 – CARETTA (Fdl)**, recante l'impegno a valutare l'opportunità di predisporre, anche mediante interventi normativi emergenziali e derogatori, la messa in opera, ove applicabile, di tutte le infrastrutture necessarie ad incrementare l'interconnessione della Regione Veneto con le aree limitrofe, anche nel rispetto di quanto esposto in evidenza e nel rispetto del sistema di corridoi infrastrutturali europei TEN-T.

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

2 marzo 2021 - Serie Generale n. 52
Supplemento Ordinario n. 17

Il provvedimento è costituito da 57 articoli e 27 allegati.

Il Capo I (articoli da 1 a 6) detta misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie, tra l'altro, *"i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva"* (articolo 1, comma 3, lettera c);
- ✓ le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento interpersonale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista, e, in ogni caso, alle medesime persone è sempre consentito, con le suddette modalità, lo svolgimento di attività motoria anche all'aperto (articolo 3, comma 2);
- ✓ è raccomandata l'applicazione delle misure di prevenzione igienico sanitaria di cui all'allegato 19 (articolo 5, comma 1, lettera c). Si riportano le seguenti: *"lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a*

disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani"; "evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva";

Il Capo II (articolo 7) reca misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona bianca. Per quanto di particolare interesse, cessano di applicarsi le misure di cui al Capo III relative alla sospensione o al divieto di esercizio delle attività ivi disciplinate; inoltre, restano sospesi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto, comprese le manifestazioni fieristiche e i congressi nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, e la partecipazione di pubblico agli eventi e alle competizioni sportive (articolo 7, comma 1).

Il Capo III (articoli da 8 a 32) prevede misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona gialla. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; è consentito l'accesso dei

- minori, anche assieme ai familiari o ad altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (articolo 11, comma 3);
- ✓ è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti (articolo 17, comma 1);
 - ✓ sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali. Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la FMSI, con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli; sono altresì consentite le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere e centri termali per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche; sono consentite le attività dei centri di riabilitazione, nonché quelle dei centri di addestramento e delle strutture dedicate esclusivamente al mantenimento dell'efficienza operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che si svolgono nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti (articolo 17, comma 2);
 - ✓ fatto salvo quanto previsto all'articolo 18, comma 1, in ordine agli eventi e alle competizioni sportive di interesse nazionale, lo svolgimento degli sport di contatto, come individuati con provvedimento dell'Autorità delegata in materia di sport, è sospeso. Sono altresì sospese
 - ✓ l'attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale (articolo 17, comma 3);
 - ✓ sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle citate competizioni e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva. Il CONI e il CIP vigilano sul rispetto di tali disposizioni (articolo 18, comma 1);
 - ✓ la partecipazione alle competizioni sportive per le persone che hanno soggiornato o transitato all'estero nei 14 giorni precedenti è consentita nel rispetto di quanto previsto agli articoli 49, 50 e 51 (articolo 18, comma 2);
 - ✓ sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. Gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni per permettere la preparazione finalizzata allo svolgimento di competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento di tali competizioni, nonché per lo svolgimento degli allenamenti e delle prove di abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (articolo 19);
 - ✓ sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casino', anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente (articolo 20, comma 1);
 - ✓ sono sospese le attività dei parchi tematici

e di divertimento. E' consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8 (articolo 20, comma 2);

- ✓ sono altresì consentiti i corsi di aggiornamento professionale e di formazione per il conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami, i corsi di formazione e di addestramento per il conseguimento delle certificazioni necessarie per l'esercizio della professione di lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza e secondo le modalità stabilite con provvedimento amministrativo (articolo 25, comma 4).

Il Capo IV (articoli da 33 a 37) detta misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona arancione.

Il Capo V (articoli da 38 a 48) reca misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona rossa. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ tutte le attività previste dall'articolo 17, commi 2 e 3, anche se svolte nei centri sportivi all'aperto, sono sospese. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (articolo 41, comma 1);
- ✓ è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. E' altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale (articolo 41, comma 2).

Il Capo VI (articoli da 49 a 51) prevede ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti gli spostamenti da e per l'estero. Per quanto di particolare interesse:

- ✓ per la partecipazione a competizioni sportive

di cui all'articolo 18, comma 1, è in ogni caso consentito l'ingresso nel territorio nazionale ad atleti, tecnici, giudici e commissari di gara, rappresentanti della stampa estera e accompagnatori che nei quattordici giorni precedenti hanno soggiornato o transitato in Paesi o territori esteri indicati agli elenchi B, C, D ed E dell'allegato 20, inclusi i Paesi dai quali è vietato l'ingresso in Italia, alle seguenti condizioni: a) adempimento degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50; b) presentazione al vettore, all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, della certificazione di essersi sottoposti, nelle 48 ore antecedenti all'ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo; c) svolgimento della competizione sportiva in conformità con lo specifico protocollo adottato dall'ente sportivo organizzatore dell'evento (articolo 49, comma 5);

- ✓ a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 50, le disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario di cui all'articolo 51, commi da 1 a 6, non si applicano, tra l'altro, agli ingressi per competizioni sportive di interesse nazionale in conformità con quanto previsto dall'articolo 49, comma 5 (articolo 51, comma 7, lettera q).

Il Capo VII (articoli da 52 a 54) detta ulteriori misure di contenimento del contagio sulle aree del territorio nazionale concernenti i trasporti, mentre il Capo VIII (articoli da 55 a 57) reca disposizioni riguardanti l'esecuzione e il monitoraggio delle misure e disposizioni finali.

L'allegato 9 concerne le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020.

Tali disposizioni si applicano dal 6 marzo 2021 - in sostituzione di quelle del DPCM 14 gennaio 2021 - e sono efficaci fino al 6 aprile 2021.

**Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
26 gennaio 2021**

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale:

17 marzo 2021 - Serie Generale n. 66

Criteri e modalità tecniche di versamento e di utilizzo del contributo per i lavoratori impatriati dello sport.

L'articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 prevede un regime fiscale agevolato per i redditi di lavoro dipendente e assimilati e per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato. Il comma 5-quater stabilisce che, alle condizioni ivi indicate, per i rapporti di cui alla legge n. 91/1981, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. Il comma 5-quinquies dispone che l'esercizio dell'opzione per detto regime agevolato comporta il versamento di un contributo, pari allo 0,5% della base imponibile, da destinare al potenziamento dei settori giovanili.

Il decreto attuativo definisce i criteri e le modalità di versamento e di utilizzo del citato contributo:

- ✓ i soggetti che optano per l'adesione al regime agevolato devono provvedere annualmente al versamento del contributo entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche relativa al periodo di imposta di riferimento. Il versamento è effettuato con le modalità di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo n. 241/1997, senza la possibilità di avvalersi della compensazione ivi prevista;
- ✓ contestualmente al versamento, i soggetti optanti comunicano al Dipartimento per lo Sport l'adesione al regime agevolato, la somma versata, i dati identificativi del soggetto optante, del datore di lavoro e della Federazione sportiva nazionale di riferimento;
- ✓ l'Agenzia delle entrate provvede a comunicare al Dipartimento per lo Sport l'ammontare dei versamenti effettuati, nonché i dati identificativi dei lavoratori e dei datori di lavoro;
- ✓ l'eventuale omesso o insufficiente versamento

del contributo entro i termini comporta la decadenza del beneficio, con le debite conseguenze di legge;

- ✓ possono accedere al contributo le Federazioni sportive le cui società affiliate abbiano contrattualizzato persone fisiche che si siano avvalse del regime fiscale agevolato;
- ✓ il Dipartimento per lo Sport pubblica, con cadenza annuale, un elenco attestante il totale dei contributi versati riferibile a ciascuna Federazione sportiva nazionale. Tali somme determinano il tetto massimo per la proposizione delle domande di contributo;
- ✓ per accedere a detto contributo, le Federazioni dovranno presentare al Dipartimento per lo Sport un progetto, un programma o un piano finalizzato al sostegno dei settori giovanili di propria competenza. I progetti, i programmi o i piani presentati dovranno: a) riguardare l'intero territorio nazionale, anche in proporzione rispetto alle società affiliate alla Federazione proponente; b) afferire alla formazione professionale di personale coinvolto nelle attività dei settori giovanili; c) incentivare i valori delle pari opportunità, il contrasto ad ogni forma di discriminazione; d) aumentare l'integrazione dei disabili, delle minoranze etniche, degli immigrati e di altri gruppi sociali vulnerabili;
- ✓ il Dipartimento per lo Sport cura l'istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata a verificare i requisiti di ammissibilità delle istanze alla procedura;
- ✓ per la valutazione delle istanze, si procede mediante nomina di un'apposita Commissione, composta da tre membri del Dipartimento per lo Sport, in possesso di adeguati requisiti di esperienza e competenza professionale;

- ✓ la Commissione elabora una proposta di ammissione delle domande pervenute e la trasmette al Dipartimento per lo Sport, che provvede ad approvarla e a pubblicarla sul proprio sito istituzionale;
- ✓ all'esito della procedura, il contributo verrà erogato con provvedimento del Dipartimento per lo Sport.

2.1 DECRETO "SOSTEGNI"

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 2144/AS - DRAGHI / FRANCO / ORLANDO

Conversione in legge del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19.

NORME D'INTERESSE

Articolo 1, commi da 1 a 12 - Articolo 2
Articolo 6, commi da 1 a 4
Articolo 10, commi da 10 a 15 - Articolo 14
Articolo 30, commi da 7 a 11

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 22 marzo 2021

Assegnazione Commissioni riunite Bilancio (V) e Finanze (VI): 23 marzo 2021

Relatori:

Avvio iter Commissione: 31 marzo 2021

Contributo a fondo perduto per operatori economici; sostegno ai comuni montani appartenenti a comprensori sciistici; riduzione degli oneri delle bollette elettriche; indennità per i lavoratori dello sport; disposizioni in materia di terzo settore; proroga entrata in vigore della riforma dello sport.

31 marzo u.s.

Le Commissioni hanno avviato l'esame del provvedimento con una breve illustrazione del contenuto da parte del Presidente e un dibattito sulla proposta di programma delle audizioni.

Il decreto-legge - che consta di 43 articoli e due allegati - reca un complesso di misure volte ad assicurare un sistema rinnovato e potenziato di sostegni in diversi ambiti. Per quanto di particolare interesse, si segnalano le seguenti norme.

ART. 1, COMMII DA 1 A 12 - CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER OPERATORI ECONOMICI

La norma disciplina il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario, senza più alcuna limitazione settoriale o vincolo di classificazione delle attività economiche interessate. La misura mira a sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica COVID-19.

ART. 2 - SOSTEGNO AI COMUNI MONTANI APPARTENENTI A COMPRESORI SCIISTICI

La norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2021, destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici. Con apposito decreto interministeriale, le risorse del fondo sono ripartite tra le Regioni e le Province autonome sulla base delle presenze turistiche registrate nel 2019 nei comuni classificati dall'ISTAT nelle categorie turistiche E (Comuni con vocazione montana) ed H (Comuni a vocazione montana e con vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica) appartenenti a comprensori sciistici.

Le Regioni e le Province autonome destinano le risorse ripartite, assegnando, per la erogazione in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico:

a) una quota non inferiore al 70% a detti comuni in ragione dei titoli di accesso a impianti di risalita a fune esistenti in ciascun comune venduti nell'anno 2019;

b) la restante quota a tutti i comuni del medesimo comprensorio sciistico al quale appartengono i citati comuni, per la distribuzione in misura proporzionale al fatturato dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico relativo al triennio 2017-2019, nonché in favore dei maestri di sci iscritti in uno degli appositi Albi professionali regionali o provinciali alla data del 14 febbraio 2021, dei maestri di sci iscritti all'Albo professionale per la stagione 2020-2021 e licenziati o che hanno cessato l'attività alla data del 14 febbraio 2021, e delle scuole sci presso le quali tali maestri di sci risultano operanti alla data ivi indicata, in ragione della media dei compensi o ricavi percepiti nei periodi di imposta 2017- 2019.

Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi, delle spese e degli altri componenti negativi del reddito e non concorre alla formazione del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

Il contributo in favore dei maestri di sci non è cumulabile con le indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport, di cui all'articolo 10.

ART. 6, COMMI DA 1 A 4 - RIDUZIONE DEGLI ONERI DELLE BOLLETTE ELETTRICHE

La norma prevede che, per aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come «trasporto e gestione del contatore» e «oneri generali di sistema» - nel limite massimo di 600 milioni di euro per il 2021. L'Autorità ridetermina le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare per tale periodo, nel rispetto di specifici criteri.

Inoltre, viene abrogato l'articolo 8-ter del "DL-Ristori" che verteva su identica materia.

ART. 10, COMMI DA 10 A 15 – INDENNITA' PER I LAVORATORI DELLO SPORT

La norma riconosce un'indennità complessiva di importo variabile – nel limite massimo di 350 milioni di euro per il 2021 - in favore dei lavoratori del

mondo dello sport titolari di rapporti di collaborazione con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione Sportiva e le Società e Associazioni sportive dilettantistiche, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dal Comitato Italiano Paralimpico, i cui compensi rientrano nell'ambito dell'articolo 67, comma 1, lettera m), del TUIR, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non spetta ai percettori di altro reddito da lavoro, del reddito di cittadinanza e del reddito di emergenza, né è cumulabile con le prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del "DL-Curaltalia", come prorogate e integrate. Si considerano redditi da lavoro che non consentono di percepire l'indennità i redditi da lavoro autonomo, di cui all'articolo 53 del TUIR, i redditi da lavoro dipendente e assimilati, di cui agli articoli 49 e 50 del TUIR, nonché le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell'assegno ordinario di invalidità.

L'ammontare dell'indennità è determinata come segue:

- a) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 3.600;
- b) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;
- c) ai soggetti che, nell'anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 1.200.

La società Sport e Salute S.p.A. utilizza i dati dichiarati dai beneficiari al momento della presentazione della domanda nella piattaforma informatica prevista dall'articolo 5 del decreto del 6 aprile 2020 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e lo sport. Ai fini dell'erogazione dell'indennità, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 30 dicembre 2020 e non

rinnovati. Sport e Salute S.p.A. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all'Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 14 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERZO SETTORE

La norma incrementa di 100 milioni di euro per il 2021 il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore, di cui all'articolo 13-quaterdecies del "DL-Ristori".

Inoltre, viene prorogato (dal 31 marzo 2021) al 31 maggio 2021 il termine per l'adeguamento di onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale alle disposizioni inderogabili contenute nel d.lgs. n. 117/2017 (c.d. Co-

dice del terzo settore). Entro il medesimo termine, gli enti possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria, al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.

ART. 30, COMMI DA 7 A 11 – PROROGA ENTRATA IN VIGORE DELLA RIFORMA DELLO SPORT

La norma differisce al 1° gennaio 2022 l'entrata in vigore dei provvedimenti di riforma dello sport (d.lgs. nn. 36/2021, 37/2021, 38/2021, 39/2021 e 40/2021), ad eccezione delle disposizioni in materia di lavoro sportivo che si applicano a decorrere dal 1° luglio 2022.

ATTIVITÀ LEGISLATIVA COMMISSIONI
DDL 1902/AS – NATURALE (M5S)

Disciplina delle professioni del settore cinofilo.

NORME D'INTERESSE

Intero articolato

Stato: 1^a lettura

SENATO DELLA REPUBBLICA

Presentazione: 29 luglio 2020

Assegnazione Commissione Agricoltura (IX):

30 settembre 2020 (sede redigente)

Relatrice: Fulvia Michela CALIGIURI (FI-BP)

Avvio iter Commissione: 2 marzo 2021

Addestratore, educatore e istruttore cinofilo (DTP) e tecnico del comportamento cinofilo (DTP-B).**23 marzo u.s.**

La Commissione ha avviato l'esame del provvedimento con l'illustrazione dei contenuti da parte della relatrice ed ha svolto un'audizione informale. In linea generale, viene regolamentata la figura professionale di addestratore, educatore e istruttore cinofilo (DTP) e di tecnico del comportamento cinofilo (DTP-B), prevedendo l'obbligo di frequentare un apposito corso di formazione – della durata minima di 400 ore - per il conseguimento della qualifica e di provvedere a un aggiornamento annuale. La qualifica di DTP e DTP-B, certificata ai sensi della norma CEN CWA 16979/2016, consente al professionista l'iscrizione nei registri degli enti di promozione sportiva e delle federazioni collegate al CONI e all'ENCI senza la necessità di sostenere ulteriori corsi ed esami. Gli operatori che svolgono attività di addestratore, educatore e istruttore cinofilo da almeno tre anni e sono sprovvisti della qualifica di DTP o DTP-B sono tenuti al conseguimento della medesima qualifica

entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Gli stessi sono esentati dalla frequenza dei corsi di formazione e possono sostenere direttamente l'esame per il conseguimento della qualifica di DTP presentando formale richiesta a un organismo di certificazione.

I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila sportiva devono avere nel proprio organigramma almeno un operatore in possesso della qualifica di DTP. In caso di assenza di tale operatore possono svolgere esclusivamente attività di sport o di selezione cino-tecnica, secondo i disciplinari tecnici degli enti sportivi o delle federazioni a cui afferiscono.

I centri cinofili e i centri che svolgono attività cinofila che si occupano di rieducazione o di recupero comportamentale devono avere nel proprio organigramma almeno un tecnico del comportamento cinofilo con qualifica di DTP-B che può seguire i percorsi riabilitativi dei cani.

Da ultimo, il provvedimento disciplina il personale operante nei canili.

2.3 DETRAZIONE DELLE SPESE SPORTIVE

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 2158/AS – SBROLLINI (IV)

Presentazione: 24 marzo 2021
Testo in fase di pubblicazione

Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

2.4 MICROMOBILITÀ ELETTRICA

PRESENTAZIONE DISEGNO DI LEGGE
DDL 2140/AS – PITTELLA (PD)

Presentazione: 16 marzo 2021
Testo in fase di pubblicazione

Disposizioni in materia di sicurezza e di circolazione stradale dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica.

3.1 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI

ATTIVITÀ CONSULTIVA COMMISSIONI ATTO DEL GOVERNO N. 241

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (nuovo testo).

Stato: 1^ parere

CAMERA DEI DEPUTATI

Assegnazione Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Trasporti (IX): 20 gennaio 2021

Parere: 11 marzo 2021 - favorevole con condizioni

SENATO DELLA REPUBBLICA

Assegnazione Commissione Lavori pubblici (VIII): 20 gennaio 2021

Parere: 11 marzo 2021 - favorevole con osservazioni

Il provvedimento individua gli interventi infrastrutturali per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari e indica i nomi dei Commissari nominati, con decorrenza dalla data del decreto.

Commissioni riunite Ambiente (VIII) e Trasporti (IX) della Camera dei Deputati

A seguire, la condizione di particolare interesse contenuta nel parere:

CONDIZIONE

6) nel nuovo decreto del Presidente del Consiglio sia data priorità alle opere olimpiche e alle opere inserite nelle reti TEN-T.

Commissione Lavori pubblici (VIII) del Senato della Repubblica

A seguire, l'osservazione di particolare interesse (a valere sull'emanazione del prossimo DPCM) contenuta nel parere:

OSSERVAZIONE

- si ritiene urgente, attesi i risvolti economici e di immagine delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, individuare un commissario straordinario per ogni Regione interessata dai Giochi Olimpici, dotato dei poteri e delle funzioni di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, al fine di accelerare tutte le opere connesse e necessarie per lo svolgimento dei Giochi Olimpici 2026, comprese le opere olimpiche di cui al decreto-legge 11 marzo 2020 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.